CONSORZIO STUDI E RICERCHE FISCALI

GRUPPO INTESA SANPAOLO

Alle Società Consorziate

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2/2018
del 25 gennaio 2018

Legge di bilancio 2018
–
Disposizioni in tema di redditi di capitale e di redditi diversi di natura finanziaria

Redatta da:
Nicola Manuti
nicola.manuti@consorziosrf.com
Gabriella D'Alessio
gabriella.dalessio@consorziosrf.com

Consorzio Studi e Ricerche Fiscali
Gruppo Intesa Sanpaolo
Viale dell'Arte, 68
00144 Roma
Tel. 0659593059-3030
E-mail: info@consorziosrf.com
www.consorziosrf.com

Rif.: 740 – 760 – 770 – 509

Oggetto: legge di bilancio 2018 – disposizioni in tema di redditi di capitale e di redditi diversi di natura finanziaria

Premessa 2

1. Disposizioni in materia di prestiti erogati tra privati o crowdfunding (commi 43 e 44) 2

2. Partecipazioni qualificate (commi 999-1006) 6

2.1) Le modifiche alla disciplina dei redditi di capitale da partecipazioni in società e da contratti di associazione in partecipazione *11*

2.2) Il nuovo regime delle plusvalenze/minusvalenze *13*

2.3) La disciplina transitoria *13*

3. Modifiche alla disciplina dei dividendi esteri (commi 1007-1009) 15

4. Modifiche alle disposizioni relative ai PIR (commi 73 e 80) 17

Premessa

Nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 302 del 29 dicembre 2017 è stata pubblicata la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*" (c.d. "Legge di Bilancio 2018", nel seguito indicata anche come la "Legge"). L'art. 1 della Legge consta di ben 1181 commi, ed è a questo articolo che, in assenza di diversa indicazione, si fa riferimento in sede di commento, che nella presente circolare si focalizza sulle disposizioni che hanno interessato la disciplina dei redditi di capitale, dei redditi diversi di natura finanziaria e dei PIR nonché il regime dei dividendi esteri nell'ambito del reddito d'impresa.

1. Disposizioni in materia di prestiti erogati tra privati o *crowdfunding* (commi 43 e 44)

Il prestito tra privati (noto anche come *lending based crowdfunding*, *peer-to-peer lending*, *P2P lending* o anche *social lending*)([1]) è un servizio con il quale privati e aziende (cd. prenditori) ricevono prestiti direttamente da altri privati e aziende (cd. finanziatori), senza rivolgersi ad un intermediario professionale autorizzato all'esercizio dell'attività di erogazione del credito, cioè ad una banca o ad una società finanziaria([2]). Pertanto, il rapporto di finanziamento è bilaterale e si istaura direttamente tra ciascun prenditore e ciascun finanziatore, secondo lo schema negoziale e le condizioni

[1] Secondo la definizione di Banca d'Italia (cfr. il Provvedimento dell'8 novembre 2016 recante "disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche", sez. IX) il *social lending* è uno "*strumento attraverso il quale una pluralità di soggetti può richiedere a una pluralità di potenziali finanziatori, tramite piattaforme on-line, fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un progetto*".

[2] Per i prenditori, non si configura la "raccolta di risparmio tra il pubblico" purché *"l'acquisizione di fondi (sia) effettuata sulla base di* ***trattative personalizzate*** *con i singoli finanziatori*". Sempre secondo il Provvedimento citato "*le trattative possono essere considerate personalizzate allorché i prenditori e i finanziatori sono in grado di incidere con la propria volontà sulla determinazione delle clausole del contratto tra loro stipulato e il gestore del portale si limita a svolgere un'attività di supporto allo svolgimento delle trattative precedenti alla formazione del contratto. Tale condizione si considera rispettata, ad esempio, allorché il gestore predisponga un regolamento contrattuale standard che costituisce solo una base di partenza delle trattative, che devono essere in ogni caso svolte autonomamente dai contraenti, eventualmente avvalendosi di strumenti informatici forniti dal gestore. Per non incorrere nell'esercizio abusivo della raccolta del risparmio, i prenditori si avvalgono esclusivamente di piattaforme che assicurano il carattere personalizzato delle trattative e sono in grado di dimostrare il rispetto di tale condizione anche attraverso un'adeguata informativa pubblica*".

economiche convenuti tra le parti, ed in cui lo svolgimento del rapporto è facilitato dal gestore della piattaforma informatica([3]).

Infatti, l'incontro di domanda e offerta di fondi avviene, usualmente, in un *marketplace* virtuale gestito da una società, non necessariamente iscritta tra gli intermediari finanziari, che non fa credito ma si limita a garantire il funzionamento del *marketplace*, vale a dire l'abbinamento di investimenti e richieste di prestito, oltre a poter fornire taluni servizi accessori quali, ad esempio, la valutazione del merito creditizio di chi richiede un prestito e dunque lo *spread* soggettivo, la gestione dei flussi di denaro interni alla piattaforma e, se abilitata, anche la garanzia dei rendimenti (interessi) e del rimborso, in tutto o in parte, dei finanziamenti stessi.

Un ulteriore requisito del *social lending* è, in base al Provvedimento della Banca d'Italia citato, "*la definizione di un limite massimo, di contenuto importo, all'acquisizione di fondi tramite portale on line*", per evitare che soggetti non bancari raccolgano fondi per ammontare rilevante presso un numero indeterminato di risparmiatori.

Tanto premesso, lo sviluppo anche in Italia del *social lending* è stato ostacolato dalla mancanza di un regime fiscale *ad hoc*, e dunque *in primis*([4]) perché il reddito generato da finanziamenti erogati secondo le suesposte modalità rientra tra quelli di capitale di cui all'art. 44, comma 1, lett. *a*) del DPR n. 917 del 1986 – TUIR, vale a dire tra "*gli interessi ed altri proventi derivanti da mutui*" oppure, in caso di utilizzo di una forma tecnica di finanziamento diversa dal mutuo, tra quelli di cui alla definizione residuale della successiva lett. *h*).

In quanto finanziamenti bilaterali, i relativi redditi (interessi), se conseguiti da persone fisiche o da enti non commerciali, residenti in Italia e non agenti nell'esercizio di

[3] Il servizio di *crowdfunding* può anche riguardare la raccolta, tramite portali ed altre piattaforme informatiche, di **capitale di rischio** da parte delle imprese "*start-up* innovative" e delle "PMI innovative" (cfr. l'art. 4, commi da 1 a 10, del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3). L'*equity crowdfunding* è disciplinato dall'art. 100-*ter* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico della intermediazione finanziaria – TUF) e dal Regolamento della CONSOB n. 18592 del 23 giugno 2013, come modificato con delibera n. 20204 del 29 novembre 2017.

[4] Invero, un altro ostacolo alla diffusione del *social lending* è costituito dall'imposta di registro, pari al 3% dell'importo complessivo delle prestazioni previste dal contratto di finanziamento ex art. 43 e art. 9, Tariffa I, all.1, al DPR n. 131 del 1986, dovuta per i finanziamenti erogati fuori dall'esercizio d'impresa o di arte o professione, in termine fisso (20 gg.) o, per i contratti formalizzati per "scambio di corrispondenza", solo in "caso d'uso", di cui all'art. 6 del DPR n. 131 cit..

impresa, sarebbero assoggettabili alla ritenuta a titolo d'acconto prevista dall'art. 26, comma 5, del DPR n. 600 del 1973, da prelevarsi a cura del prenditore/debitore, purché sia un sostituto d'imposta ai sensi dell'art. 23, comma 1, del DPR cit., e concorrerebbero integralmente alla formazione del reddito complessivo, rispettivamente, ai fini IRPEF o IRES, con imposizione progressiva e diritto allo scomputo della predetta ritenuta.

Con il comma 43 dell'art. 1 della Legge, viene aggiunta all'art. 44, comma 1, TUIR la lett. d-*bis*), affinché "*i proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending) gestite da società iscritte all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o da istituti di pagamento di cui all'articolo 114 del medesimo testo unico …, autorizzati dalla Banca d'Italia*" siano assoggettati al più favorevole regime disposto dal comma 44 dell'art. 1 della Legge.

In particolare, il comma 44 cit. stabilisce che "*i gestori di cui alla lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo 44 …., introdotta dal comma 43, operano una ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche con l'aliquota prevista dall'articolo 26, comma 1*" del DPR n. 600 cit., attualmente del 26%.

Con l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta i proventi remunerativi del *crowdfunding*, cioè essenzialmente gli interessi, divengono redditi esclusi dalla base imponibile dell'IRPEF (art. 3, comma 3, del TUIR), a vantaggio dei finanziatori la cui aliquota marginale ecceda il 26%. Ovviamente, l'applicazione della ritenuta d'imposta in parola preclude quella della ritenuta d'acconto di cui all'art. 26, comma 5, cit..

Tuttavia, la fattispecie *de qua* è meno ampia di quella disciplinata dalla Banca d'Italia, nel senso che non a tutte le operazioni di *social lending* è applicabile il nuovo regime fiscale([5]).

[5] Il *social lending* nei confronti di prenditori che siano enti del "terzo settore", se intervengono finanziatori privati, è specificamente disciplinato ai fini impositivi dall'art. 78 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. codice del terzo settore).

Infatti, la ritenuta è applicabile a titolo d'imposta solo ai proventi spettanti a persone fisiche, residenti o non residenti nel nostro territorio, che non agiscano nell'esercizio di impresa ma da "privati"; la stessa ritenuta non si applica, invece, nei confronti di finanziatori che abbiano la qualità di enti non commerciali, ancorché anche per essi i proventi possano essere redditi di capitale, per cui concorreranno alla formazione del reddito complessivo IRES dell'ente in questione previa, riteniamo, applicazione della sopracitata ritenuta d'acconto prevista dall'art. 26, comma 5, del DPR n. 600 del 1973 da prelevarsi a cura del prenditore dei fondi/debitore degli interessi (e non del gestore della piattaforma), se sostituto d'imposta. Tuttavia, la situazione resta vantaggiosa per l'ente non commerciale, in quanto l'aliquota IRES è, a partire dal periodo d'imposta che inizia nel 2017, del 24%, più favorevole di 2 punti percentuali rispetto all'aliquota della ritenuta d'imposta.

Inoltre, occorre che il gestore della piattaforma sia un intermediario finanziario iscritto all'albo di cui all'art. 106 del T.u.b.([6]) oppure un istituto di pagamento di cui al successivo art. 114([7]). Ciò sembrerebbe implicare che debba esservi un gestore qualificato, residente oppure non residente ma stabilito in Italia oppure, riteniamo, operante in regime di libera prestazione di servizi([8]). Quindi, la ritenuta d'imposta non potrebbe essere applicata sui proventi di finanziamenti erogati, in Italia o all'estero, tramite piattaforme di *social lending* gestite da intermediari finanziari esteri, quanto meno se extracomunitari e, in quanto tali, non ammessi al mutuo riconoscimento.

Non è, invece, richiesto che il prenditore dei fondi, cioè il soggetto finanziato, debitore degli interessi, sia un'impresa e che sia fiscalmente residente in Italia, per cui la ritenuta prevista dal comma 44 dovrebbe applicarsi anche sui proventi di fonte estera, per il loro importo al lordo di eventuali imposte subite all'estero.

---

[6] Gli intermediari finanziari sono soggetti, diversi dalle banche, ai quali l'ordinamento nazionale consente di erogare credito in via professionale nei confronti del pubblico nel territorio della Repubblica. Si tratta di soggetti la cui disciplina non è armonizzata a livello europeo e pertanto, fatta eccezione per l'ipotesi di soggetti controllati da banche comunitarie (cfr. art. 18 del TUB), non è consentito il mutuo riconoscimento in ambito UE. Cfr. https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html.

[7] Sono Istituti di pagamento le imprese, diverse dalle banche e dagli IMEL, autorizzate a prestare i servizi di pagamento di cui all'art. 1, comma 1, lett. *b*) del D.Lgs. n. 11 del 2010.

[8] Rileviamo, infatti, che l'art. 1, comma 73, della Legge aggiunge, tra gli investimenti che le casse di previdenza ed i fondi pensione possono effettuare per beneficiare dell'agevolazione prevista per i "PIR" (sulla quale v. *infra*, par. 4), i finanziamenti erogati attraverso piattaforme di *crowdfunding* gestite anche da "*soggetti vigilati operanti nel territorio italiano in quanto autorizzati in altri Stati dell'Unione europea*".

La base imponibile non può essere ridotta per tener conto dei costi sostenuti per produrre i proventi in questione e, in particolare, dei costi per le commissioni dovute al gestore della piattaforma o ad altri intermediari, anche a titolo di remunerazioni di eventuali garanzie di rendimento del finanziamento (cfr. l'art. 45, comma 1, 1° periodo, TUIR), né rilevano fiscalmente le minusvalenze e le altre perdite sul credito (cfr. l'art. 67, comma 1, lett. *c-quinquies*, del TUIR). Trattandosi di proventi assoggettabili alla ritenuta d'imposta, e dunque tassabili solo "per cassa", non dovrebbero essere applicabili ai mutui qualificabili come *social lending* le presunzioni, relative, di fruttuosità al saggio legale e di pagamento alle scadenze contrattuali previste dal comma 2 dell'art. 45 citato. Il finanziamento di *crowdfunding* può essere inserito in un rapporto cui si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 461 (ad es., tramite intestazione fiduciaria o mandato ad amministrare); non sembra, invece, consentito includerlo in un piano individuale di risparmio – PIR – di cui all'art. 1, commi da 100 a 114, della legge di bilancio 2017 (L. n. 232/2016), perché le regole relative alla composizione del patrimonio agevolabile di cui al comma 102 di quest'ultima legge non prevedono i "crediti" da erogazione di un finanziamento, peraltro non agevolmente qualificabili come "strumenti finanziari".

Infine, qualora si ritenesse estensibile il regime *de quo* ai casi in cui il gestore è un intermediario finanziario comunitario ammesso al mutuo riconoscimento, in difetto della ritenuta d'imposta dovrebbe rendersi applicabile quanto disposto dall'art. 18 del TUIR, cioè dovrebbe potersi indicare in dichiarazione dei redditi della persona fisica il reddito di capitale, se di fonte estera, ed applicare sullo stesso un'imposta sostitutiva con la medesima aliquota della ritenuta d'imposta ovvero optare per l'inclusione del reddito estero in quello complessivo, ove ciò sia più conveniente per il contribuente (ad es., in ragione del diritto al credito per imposte subite all'estero di cui all'art. 165 del TUIR).

2. Partecipazioni qualificate (commi 999-1006)

L'articolo 1 della Legge, nei commi da 999 a 1006, modifica la disciplina impositiva dei redditi, di capitale e diversi, derivanti dal possesso o dalla cessione a titolo oneroso di

partecipazioni in società ed enti nonché di strumenti finanziari e di rapporti "assimilati" alle partecipazioni stesse([9]), quando si tratta di partecipazioni "qualificate"([10]).

Pertanto, le modifiche non riguardano gli investimenti e le operazioni effettuati nell'esercizio di attività commerciali, che generano reddito d'impresa, per i quali non vi è la predetta distinzione ed operano specifici istituti per attenuare la doppia imposizione economica dell'utile d'impresa.

Il risultato dell'intervento del legislatore è l'estensione della disciplina delle "rendite finanziarie", di cui al D.Lgs. n. 461 del 1997, ai predetti redditi di capitale e diversi, scardinando uno degli assiomi della riforma "Visco"([11]), che era stato sostanzialmente

[9] Ai sensi dell'art. 44, comma 2, lett. *a*), del TUIR sono assimilati alle partecipazioni gli strumenti finanziari la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale sono stati emessi; se i predetti strumenti finanziari sono stati emessi da società o enti non residenti l'assimilazione opera a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello stato estero di residenza dell'emittente. Inoltre, il regime previsto per le partecipazioni è esteso, con qualche particolarità, ai rapporti di associazione in partecipazione e ai rapporti di cointeressenza per i quali l'apporto al patrimonio dell'associante non sia esclusivamente di lavoro e servizi oppure privi di apporto.

[10] In base all'art. 67, comma 1, lett. *c*), del TUIR, si considerano "qualificate" le azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio delle società di persone, escluse le associazioni, e delle società di capitali e di enti commerciali, residenti o non residenti ai fini fiscali nel territorio dello Stato, nonché i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, che rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20%, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%, secondo che si tratti di titoli negoziati sui mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

[11] Il D.Lgs. n. 461 del 1997 è stato emanato in base alla delega conferita con l'art. 3, comma 160, della legge n. 662 del 1996 che, alla lettera *m*), prevedeva, per i redditi di capitale (dividendi) il seguente criterio e principio direttivo: "*nel rispetto dei princìpi direttivi indicati alla lettera l), possibilità di prevedere l'applicazione di una imposizione sostitutiva sugli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti di cui all'articolo 41, comma 1, lettera e), del citato testo unico delle imposte sui redditi in misura pari al livello minimo indicato nella predetta lettera l);* ***sono in ogni caso esclusi dall'applicazione dell'imposizione sostitutiva gli utili derivanti da partecipazioni qualificate***", per cui questi ultimi utili avrebbero dovuto integralmente concorrere alla formazione del reddito complessivo, con riconoscimento di un credito d'imposta sui dividendi pari all'imposta sul reddito assolta sugli stessi utili, al lordo dell'imposta medesima, dalla società che li distribuiva, per cui il carico fiscale complessivo definitivo sarebbe risultato adeguato al reddito complessivo personale del socio persona fisica. La successiva lettera *n*) disponeva, in relazione ai redditi diversi, che per le plusvalenze/minusvalenze il metodo impositivo dovesse essere omogeneo ma separato per le due "masse", differenziando, al contempo, l'aliquota dell'imposta sostitutiva a seconda che la cessione riguardasse o meno partecipazioni qualificate "*in particolare, applicando il livello più basso ai redditi di cui alla lettera b), non derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate*". La delega, quindi, è stata attuata applicando l'aliquota del 12,5% ai redditi delle partecipazioni non qualificate e del 27% a quelli delle partecipazioni qualificate.

confermato dalla successiva riforma "Tremonti", di cui al D.Lgs. n. 344 del 2003([12]), e cioè che "*le partecipazioni che, assicurando il comando ovvero il controllo sulla gestione della società o dell'ente partecipato, non possono essere considerate come un mero investimento di carattere finanziario, comportando un effettivo coinvolgimento nella gestione*"([13]).

Tuttavia, le motivazioni dell'intervento possono sembrare non soltanto di carattere politico ma anche di gettito, stimato dalla Relazione tecnica governativa in aumento di circa 105 milioni di euro nel 2019. Infatti, a causa della combinazione tra l'incremento della "aliquota unica" di imposizione delle rendite finanziarie (più che raddoppiata rispetto a quella *standard* del 1997)([14]) e la riduzione della aliquota IRES (pari, dal 2017, al 24%), è paradossalmente risultato che il carico fiscale complessivo sugli utili societari e sulle plusvalenze dei soci con partecipazioni qualificate è minore di quello dei soci che detengono o che cedono partecipazioni "non qualificate" o realizzano altre tipologie di rendite finanziarie.

---

[12] L'art. 3, comma 1, n. 5), della Legge Delega n. 80 del 2003 prevedeva il seguente principio/criterio direttivo: "*inclusione parziale nell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate, fuori dall'esercizio di impresa, su partecipazioni societarie qualificate, per ridurre gli effetti di doppia imposizione economica*" e la conservazione dell'imposizione sostitutiva per i redditi, di capitale e diversi, su partecipazioni non qualificate. Per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, il sistema impositivo è stato modificato a partire dai dividendi, relativi a partecipazioni qualificate, percepiti dal 1° gennaio 2004 in poi (cfr. il capitolo 5 della Circ. A.d.E. n. 26/E del 16 giugno 2004). Le percentuali di concorso alla formazione dell'imponibile dei redditi, di capitale e diversi, su partecipazioni qualificate sono state inizialmente determinate in sede di normazione delegata; in particolare, gli utili e le plusvalenze sono stati, rispettivamente, esclusi ed esentati da imposizione IRPEF, per il 60 per cento (per il 95% per gli utili percepiti da enti non commerciali); in tal modo, dalla combinazione della aliquota IRES applicabile sugli utili della società (33%) con l'aliquota marginale IRPEF del socio, si è inteso limitare, per le persone fisiche e le società semplici, l'imposizione complessiva sugli utili di bilancio al 43%, cioè allo stesso livello impositivo massimo degli utili d'impresa realizzabili da una persona fisica direttamente (come imprenditore individuale) o partecipando ad una società di persone (i cui utili sono tassati "per trasparenza" in capo al socio). In occasione della riduzione dell'aliquota IRES dal 33% al 27,5%, relativamente ai dividendi tratti da utili che sono assoggettati alla nuova aliquota e alle plusvalenze realizzate dal 2009 in poi, le predette percentuali di esclusione/esenzione, sono state adeguate per le **persone fisiche e le società semplici**, riducendole al 50,28% (cfr. il D.M. 2 aprile 2008); la percentuale di esclusione degli utili è stata, invece, mantenuta al 95% per gli **enti non commerciali**, per poi ridurla al 22,26%, per gli utili distribuiti dal 1° gennaio 2014 (cfr. l'art. 1, comma 655, della L. n. 190 del 2014). Infine, in occasione della ulteriore riduzione dell'aliquota IRES dal 27,5% al 24%, decorrente dal 1° gennaio 2017 (cfr. l'art. 1, comma 61, L. n. 208 del 2015) le percentuali di esclusione/esenzione sono state ulteriormente adeguate riducendola, per le persone fisiche e le società semplici, al 41,86% ed azzerandola, per gli enti non commerciali, con il D.M. 26 maggio 2017, in relazione ai dividendi tratti da utili formatisi dal 2017 o a plusvalenze realizzate dal 2018.

[13] Cfr. la Relazione al D.lgs. n. 461 cit., sub. art. 3.

[14] L'aliquota standard dell'imposizione sostitutiva sugli utili e sulle plusvalenze "non qualificati" era, nel 1998, del 12,5% mentre quella massima era del 27%. Successivamente, le due aliquote sono state unificate al 20% con il D.L. n. 138 del 2011, poi elevata al 26% con il D.L. n. 66 del 2014.

La soluzione di azzerare ogni differenza di imposizione tra le due classi di soci, per di più non mediante la diminuzione del carico fiscale della classe sfavorita (i soci con partecipazioni non qualificate) ma mediante il suo incremento per la classe favorita (i soci con partecipazioni qualificate) suscita perplessità perché, oltre a equiparare il trattamento tra soci che hanno diversa influenza nei riguardi della società partecipata, comporta, a livello di sistema, una differenziazione della imposizione complessiva degli utili d'impresa, a seconda della struttura giuridica utilizzata per produrli, che accentua la doppia imposizione degli utili penalizzando l'utilizzo delle società di capitali e quindi la patrimonializzazione e la crescita delle imprese.

Più in dettaglio, l'intervento è stato attuato mantenendo la distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate, abrogando tuttavia la disciplina impositiva specifica delle prime ed estendendo, ove necessario, il campo applicativo di quella delle seconde. A tale riguardo, nella Relazione illustrativa viene esposta una posizione "conservativa", affermandosi che "*la modifica non interviene sulla definizione di partecipazione qualificata … così da non modificare l'ambito applicativo di altre disposizioni che rinviano specificamente a tale definizione*"([15])([16]).

Ferme restando le disposizioni in materia di partecipazioni in società ed enti residenti in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale ordinario, i cui proventi restano di

[15] In mancanza della indicazione contenuta dalla Relazione, con l'unificazione del livello impositivo il mantenimento delle due "classi" di partecipazioni si potrebbe anche ritenere funzionale esclusivamente ad un più agevole esercizio della tecnica legislativa, considerando quindi tacitamente abrogata qualsiasi disparità di trattamento prevista da disposizioni che rinviano all'una o all'altra "classe". Ad esempio, potrebbe ritenersi abrogato quanto stabilito dall'art. 1, comma 90, della L. n. 232 del 2016, nel senso che, dal 1° gennaio 2018, l'esenzione prevista per casse di previdenza e fondi pensione riguarderebbe anche i redditi relativi a partecipazioni qualificate; del pari, la presunzione di extraterritorialità di cui all'art. 23, comma 1, lett. *f*), sub 2), del TUIR per le plusvalenze realizzate dai non residenti sulla cessione di partecipazioni non qualificate negoziate in mercati regolamentati potrebbe estendersi a tutte le cessioni di partecipazioni negoziate. Cfr. **G. Ferranti**, *Equiparazione tra partecipazioni qualificate e non: le questioni da chiarire*, Il Fisco n. 2/2018, pag. 107, che richiama quanto indicato nella Relazione governativa, considerando tuttora vigenti il sopra citato art. 23 del TUIR e l'art. 10 del D.Lgs. n. 461 del 1997, relativo alle comunicazioni all'Anagrafe tributaria da parte degli intermediari.

[16] Dovrebbe, comunque, ritenersi ancora vigente l'art. 176, comma 2-*bis)*, del TUIR che, in caso di conferimento dell'unica azienda dell'imprenditore individuale, stabilisce che la successiva cessione delle partecipazioni ricevute, qualunque sia la percentuale di diritti di voto o di partecipazione agli utili che rappresentano, sia disciplinata dalle disposizioni in tema di cessione di partecipazioni "qualificate", nel senso che la disciplina applicabile non potrà che essere quella della cessione delle partecipazioni "non qualificate".

regola non interessati dai regimi sostitutivi([17]) dell'imposta personale, e salvo quanto previsto dalle disposizioni di diritto transitorio, per le persone fisiche residenti che detengono partecipazioni, strumenti finanziari e rapporti equiparati "qualificati" al di fuori dell'esercizio d'impresa, risultano ora applicabili:

- per gli utili distribuiti e proventi assimilati, di fonte domestica o estera, la tassazione, con l'aliquota del 26%, mediante la ritenuta d'imposta di cui all'art. 27 del DPR n. 600 del 1973, del quale vengono a tal fine modificati i commi 1, 4 e 5 (cfr. il comma 1003), e, in base al rinvio contenuto nel successivo art. 27-*ter*, l'imposta sostitutiva con la stessa aliquota per i dividendi distribuiti su titoli immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli;
- per le plusvalenze da cessione a titolo oneroso, la tassazione, con l'aliquota del 26%, mediante l'imposta sostitutiva di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 461 del 1997, del quale vengono a tal fine modificati i commi 2, 3 e 4 (cfr. il comma 1000).

Per gli "enti non commerciali" non varia la disciplina impositiva sugli utili societari e proventi assimilati incassati; si modifica, invece, la disciplina dei redditi diversi realizzati su partecipazioni "qualificate", secondo le stesse regole valevoli per le persone fisiche.

Per tutti i soci "non residenti" senza stabile organizzazione sul territorio dello Stato, che detengono partecipazioni qualificate in società ed enti residenti soggetti ad IRES, non si modifica la tassazione dei redditi di capitale, per cui resta ferma l'applicazione sui dividendi della ritenuta alla fonte a titolo d'imposta di cui all'art. 27, commi 3 e 3-

[17] In genere, gli utili delle partecipazioni, qualificate e non qualificate, in società o enti esteri residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato concorrono integralmente alla formazione del reddito complessivo IRPEF e la ritenuta è applicata a titolo d'acconto sul 100% del dividendo "netto frontiera". Tuttavia, una importante eccezione è prevista per le partecipazioni in società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati, in quanto sui dividendi relativi a partecipazioni "non qualificate" la ritenuta si applica a titolo d'imposta e non d'acconto (cfr. la circolare A.d.E. n. 4/E del 2006). E' interessante osservare che, in base alle modifiche in commento apportate al comma 4 dell'art. 27 del DPR n. 600 del 1973, si potrebbe giungere alla conclusione che la ritenuta d'imposta sia ora applicabile sui dividendi relativi anche ad una partecipazione qualificata in tali società estere quotate mentre è inequivocabile che, per i redditi diversi, invece, non essendo stato modificato il comma 4 dell'art. 68 del TUIR, è rimasta la diversità di regime per le plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate (concorso integrale alla formazione del reddito) e non qualificate in tali società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati. Circa la nozione di "mercato regolamentato" da assumere ai fini delle imposte sui redditi cfr. ASSONIME, circolare n. 43 del 25 luglio 2007, nota 19.

ter), del DPR n. 600 del 1973 ovvero dell'imposta sostitutiva di cui al successivo art. 27-*ter*). Quanto ai redditi diversi, per tali soci, se residenti in Stati o territori di cui alla *white list* del D.M. 4 settembre 1996, non è stato modificato l'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 461 cit., cioè l'ambito oggettivo, che resta quello delle partecipazioni non qualificate per cui, secondo la sopra ricordata interpretazione "conservativa" sostenuta dalla Relazione illustrativa della Legge, se cedono partecipazioni qualificate, continua a non spettare l'esenzione sulle plusvalenze realizzate (fino al 31 dicembre 2017, da IRPEF/IRES e, dal 1° gennaio 2018, da imposta sostitutiva). Salva l'applicazione di più favorevoli norme contenute nelle convenzioni internazionali, per le plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate il trattamento viene a coincidere con quello dei soci residenti, di cui al comma 2 dell'art. 5 citato (imposta sostitutiva del 26%), con prevedibili difficoltà operative per gli intermediari finanziari qualora il soggetto non residente opti – *rectius*, non rinunci – al regime del risparmio amministrato([18]).

L'unificazione dell'imponibile rileva anche ai fini dell'applicazione dei regimi del risparmio amministrato (comma 1001) e gestito (comma 1002), che potranno estendersi anche alle partecipazioni qualificate, compatibilmente con le loro caratteristiche giuridiche. Tuttavia, stante il regime transitorio di cui *infra*, il regime del risparmio amministrato sarà concretamente fruibile dal 1° gennaio 2019 e quello del risparmio gestito dal 1° gennaio 2023.

2.1) Le modifiche alla disciplina dei redditi di capitale da partecipazioni in società e da contratti di associazione in partecipazione

Il comma 1004, lett. *a*), della Legge modifica l'art. 47, comma 1, del TUIR sopprimendone il primo periodo, con il quale si indicava la percentuale – che, come si è visto, è variata nel corso del tempo - nella quale gli utili debbono concorrere alla

[18] In particolare, è stata conservata la norma, prevista all'art. 67, comma 1, lett. *c*), del TUIR secondo la quale, a partire dalla data in cui la partecipazione posseduta rappresenta una partecipazione "qualificata", la partecipazione ceduta è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Pertanto, operazioni in origine trattate come produttive di redditi esenti potrebbero successivamente integrare, per il non residente, una fattispecie imponibile per la quale, peraltro, essendo stati abrogati l'art. 68, comma 7, lett. *b*), del TUIR e l'art. 5, comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 461 del 1977, mancherebbe la disciplina per applicare l'imposta dovuta.

formazione del reddito complessivo imponibile, in assenza di una norma che ne preveda l'assoggettamento a ritenuta d'imposta o imposta sostitutiva.

In tal modo, rispetto ai soggetti passivi IRPEF non commerciali ai quali la ritenuta d'imposta non si applica – e cioè alle società di persone "semplici" ed entità assimilate di cui all'art. 5 TUIR -, la percentuale di imponibilità si eleva implicitamente al 100%. Come detto, ciò non comporta alcun effetto per le persone fisiche in caso di partecipazione diretta, stante la generalizzata applicazione della ritenuta d'imposta sugli utili in questione, se non sono percepiti nell'esercizio dell'attività di impresa commerciale. La modifica riguarda i residui casi in cui gli utili distribuiti sono reddito di capitale per un soggetto passivo IRPEF, ad esempio quando sono incassati da società "semplici" di persone e tale reddito è imputato per trasparenza al socio persona fisica. Pertanto, si configura, per la persona fisica, un diverso livello di tassazione degli utili a seconda che la stessa partecipazione sia detenuta direttamente (ritenuta d'imposta del 26%) ovvero indirettamente, tramite una società semplice (concorso integrale alla formazione del reddito IRPEF).

La lett. *b*) del comma 1004 modifica l'art. 47 del TUIR sostituendone il comma 2, che riguarda, al primo periodo, i rapporti domestici "assimilati" a quelli partecipativi (associazione in partecipazione e cointeressenza, allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi) e, al periodo successivo, i contratti del genere stipulati con associanti non residenti. La modifica riguarda solo i rapporti domestici e, a differenza del regime previgente, esplica effetti solo sui contratti in cui l'associante è un soggetto che determina il proprio reddito d'impresa secondo il regime di cui all'art. 66 del TUIR, dedicato alle imprese "minori" (di norma, imprese individuali o in forma di società di persone) in contabilità semplificata: solo in questo caso, e sempreché il rapporto tra il valore dell'apporto fatto dall'associato e l'attivo "netto" (dato, secondo la nuova disposizione, dalla somma delle rimanenze finali e del residuo costo ammortizzabile dei beni strumentali)([19]) dell'associante superi il 25%, sembrerebbe

[19] Come rilevato in dottrina (G. Ferranti, *op. cit.*)"*a partire dal 2017, le rimanenze finali non concorrono più a formare il reddito delle imprese minori*".

non doversi applicare la ritenuta d'imposta anche nei confronti delle persone fisiche ed i proventi concorrerebbero alla base imponibile IRPEF limitatamente al 58,14%.

2.2) Il nuovo regime delle plusvalenze/minusvalenze

Il comma 999 abroga il comma 3 ed il comma 7, lett. *b*), dell'art. 68 TUIR. In tal modo, si unifica il regime fiscale di quelle che, in precedenza, erano due masse distintamente imponibili. Pertanto, in sede di dichiarazione delle persone fisiche, delle società semplici e degli enti non commerciali, si potrà procedere ad un unico calcolo nel quale confluiranno le plus e le minusvalenze ed i differenziali, positivi o negativi, nonché i proventi delle operazioni suscettibili di produrre redditi diversi. Il risultato, al netto delle perdite riportate dai periodi d'imposta precedenti, sarà soggetto all'imposta sostitutiva del 26%.

Resta fermo, come detto, che formano una distinta massa, integralmente imponibile mediante concorso alla formazione del reddito complessivo, le plusvalenze e le minusvalenze da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, eccettuate quelle di partecipazioni non qualificate in società quotate in mercati regolamentati.

La Legge non dà nessuna indicazione circa la utilizzabilità delle perdite realizzate nei periodi d'imposta precedenti su partecipazioni qualificate per compensare imponibili realizzati dal 1° gennaio 2018. Tale utilizzo – che potrebbe avvenire solo in regime "dichiarativo" – non sembra, quindi, vietato o limitato, tanto più che l'art. 68, comma 5, del TUIR, come modificato dalla Legge, prevede un unico calcolo della base imponibile. Del pari, sembrerebbero utilizzabili le perdite precedentemente realizzate in regime di risparmio amministrato per compensare plusvalenze realizzate dal 2019 in poi su partecipazioni qualificate.

2.3) La disciplina transitoria

In via di principio, il comma 1005 dispone che le nuove norme si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1º gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2019.

Tuttavia, il principio vale in assoluto solo per i redditi diversi, fermo restando che per quelli realizzati prima del 1° gennaio 2019 ma i cui corrispettivi sono percepiti dopo tale data continuano ad applicarsi le precedenti regole.

Per i redditi di capitale, il comma 1006 stabilisce una serie di deroghe volte a mantenere invariato il carico fiscale precedentemente previsto per le distribuzioni di utili prodotti dalle imprese, residenti o meno, nei periodi d'imposta precedenti a quello iniziato dal 1° gennaio 2017, purché le relative delibere di distribuzione siano prese "dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022". In particolare, viene stabilito che per tali utili si applicano le disposizioni previgenti come declinate, in particolare, con il citato D.M. 26 maggio 2017([20]). Al riguardo, dovrebbe ritenersi che si tratti di un refuso la fissazione di un *dies a quo*, cioè il 1° gennaio 2018, per le delibere, in quanto non sarebbe né logico né equo applicare, nei riguardi dei detentori delle partecipazioni qualificate, le regole "nuove" a delibere di distribuzione prese anche molto tempo prima del 1° gennaio 2018 ma non ancora eseguite in tutto o in parte e le regole "vecchie" per le delibere prese dal 1° gennaio 2018. Sarebbe, però, auspicabile una conferma da parte dell'Amministrazione finanziaria([21]).

Pertanto, gli utili formati nel periodo d'imposta iniziato dopo il 31 dicembre 2016, per il quale l'aliquota IRES è del 24%, se distribuiti a soci detentori, al momento della distribuzione, di partecipazioni qualificate, in base a delibere prese fino al 31 dicembre 2022, non sono soggetti alla ritenuta d'imposta in quanto concorrono a formare il reddito IRPEF per il 58,14 del loro ammontare (per il socio residente persona fisica e le società semplici) ovvero quello IRES per il 100% (per il socio ente non commerciale).

Per gli utili degli esercizi precedenti quello iniziato dopo il 31 dicembre 2016, per i quali l'aliquota IRES è stata del 27,5% o del 33%, opera la presunzione prevista dall'art. 1, comma 4, del D.M. citato, secondo la quale "*a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, agli effetti della tassazione del soggetto partecipante, i dividendi distribuiti si considerano*

[20] Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2017.

[21] Secondo la Relazione illustrativa, la norma transitoria "*è volta a non penalizzare i soci con partecipazioni qualificate*".

prioritariamente formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, e poi fino al predetto esercizio in corso al 31 dicembre 2016".

Pertanto, le distribuzioni di riserve di utili, deliberate, da società residenti o non residenti, entro il 31 dicembre 2022 che si considerano, sino ad esaurimento, formate "ante 2008" oppure "ante 2017", se relative a partecipazioni "qualificate" alla data della distribuzione, nei riguardi delle persone fisiche residenti non sono soggette a ritenuta d'imposta, ma concorrono alla formazione dell'imponibile IRPEF nella misura, rispettivamente, del 40% e del 49,72%; per le distribuzioni di utili formati nel 2017 il concorso alla formazione del reddito sarebbe nella misura del 58,14%.

A causa della conservazione del regime precedente, tali utili dovranno essere esclusi dalla formazione del risultato di gestione ai fini del regime del "risparmio gestito" in quanto "*redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente*" (art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 461 cit.. Per ragioni di coerenza, dovrebbero esulare dal regime anche i relativi redditi diversi.

3. Modifiche alla disciplina dei dividendi esteri (commi 1007-1009)

I commi da 1007 a 1009 dell'art. 1 della Legge hanno ad oggetto la disciplina ai fini dell'IRPEF e dell'IRES dei redditi derivanti dalla partecipazione in società estere che fruiscano di un regime fiscale privilegiato, vale a dire, attualmente, di "*un livello nominale di tassazione … inferiore al 50% di quello applicabile in Italia*" (art. 167, comma 4, del TUIR).

Per dividendi e plusvalenze ottenibili da queste partecipazioni la regola è l'integrale concorso alla formazione del reddito complessivo del socio residente, giusta gli artt. 47, comma 4, ed 89, comma 3, del TUIR. Tuttavia, questa regola può rivelarsi eccessivamente severa in talune fattispecie.

Sul punto, occorre considerare che, dalla data di entrata in vigore della disciplina CFC fino al 31 dicembre 2014, l'individuazione degli Stati e territori a regime fiscale privilegiato era contenuta nel DM 21 novembre 2001 (c.d. *black list*); che, in relazione

al periodo d'imposta 2015, per i dividendi percepiti e le plusvalenze conseguite fino all'entrata in vigore del DM 30 marzo 2015 valeva l'inclusione o meno nella *black list* di cui al citato DM 21 novembre 2001; che, per quelli conseguiti successivamente a tale data occorre avere riguardo sia all'inclusione nella *black list* sia, in ogni caso, al criterio del "*livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia*" e che, dal 1° gennaio 2016, quest'ultimo criterio è divenuto l'unico.

Al riguardo, secondo l'AdE (circolare n. 35/E del 2016, par. 3.3), ai fini del riconoscimento del parziale concorso al reddito "*è necessario che i dividendi siano distribuiti da una partecipata estera che, sulla base del criterio vigente al momento della percezione degli stessi, non si possa considerare localizzata in un paradiso fiscale e tale criterio deve essere soddisfatto anche rispetto all'esercizio di maturazione dell'utile oggetto di distribuzione*".

In altre parole, secondo l'interpretazione dell'AdE si può riconoscere una sorta di retroattività ai diversi criteri succedutisi nel tempo, sicché le riserve di utili distribuite dalla società partecipata estera si considerano *tout court* imponibili in capo al socio italiano anche se, nel periodo d'imposta in cui si sono formate, la società non abbia fruito di un regime fiscale estero considerato all'epoca privilegiato.

Tanto premesso, il comma 1007 dell'art. 1 della Legge disciplina, in chiave sostanzialmente interpretativa, in primo luogo il caso in cui la società estera, direttamente o indirettamente partecipata, distribuisca utili "maturati" – cioè formati – nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2014 e in periodi d'imposta precedenti, durante i quali la società estera era residente o localizzata in Stati o territori **non** inclusi nella c.d. *black list*, dichiarando tali dividendi esclusi dalla disciplina di contrasto ai paradisi fiscali. In secondo luogo, viene allo stesso modo disciplinato il caso in cui nei periodi d'imposta successivi siano distribuiti utili non maturati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Infine, l'ultimo periodo del comma 1007 precisa che se la partecipazione è ceduta, la preesistente stratificazione delle riserve di utili si trasferisce al cessionario.

Il successivo comma 1008 completa la precedente norma introducendo una presunzione, che non sembra suscettibile di prova contraria, secondo cui "*gli utili provenienti dal soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli da considerare non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato*", ribaltando l'interpretazione dell'AdE (cfr. Circ. n. 35/E cit., par. 3.1.1).

Il comma 1009, attraverso la riformulazione dell'art. 89, comma 3, secondo periodo, del TUIR, attenua il rigore della disciplina volta a contrastare i "paradisi fiscali" per il caso in cui la fruizione del regime fiscale privilegiato sia una questione contingente e non dannosa per le economie degli altri Stati, vale a dire quando venga dimostrato, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello, "*l'effettivo svolgimento, da parte del soggetto non residente, di un'attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento*". Gli utili che si formano nel corso di tale attività vengono esclusi, nella misura del 50%, dal concorso alla formazione del reddito d'impresa soggetto ad IRES del socio/associato in partecipazione residente. Inoltre è riconosciuto, al soggetto controllante residente in Italia un credito d'imposta estero proporzionale ai predetti utili che, in caso di controllo, siano imputati al socio stesso giusta la disciplina "CFC", in funzione dell'imposta assolta all'estero dalla società controllata e nei limiti dell'imposta sul reddito societario dovuta su tali utili in Italia.

4. Modifiche alle disposizioni relative ai PIR (commi 73 e 80)

La Legge apporta talune modifiche alle disposizioni della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ("legge di bilancio 2017") con le quali sono state introdotte misure fiscali per agevolare gli investimenti nelle "*imprese industriali e commerciali italiane ed europee radicate sul territorio italiano per le quali maggiore è il fabbisogno di risorse finanziarie e insufficiente è l'approvvigionamento mediante il canale bancario*"([22]).

Come noto, le misure agevolative([23]) consistono, essenzialmente, nell'esenzione, senza limiti di importo, da IRPEF o da IRES o dai regimi sostitutivi, dei redditi, di capitale e

[22] Cfr. la Relazione illustrativa alla legge di bilancio 2017, su A.C. n. 4127, pag. 144.
[23] Dette disposizioni sono state successivamente oggetto di talune modifiche ed integrazioni con l'art. 57, comma 2, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

diversi, scaturenti da investimenti individuati specificamente nella stessa legge (c.d. investimenti qualificati) a seconda della modalità scelta dai soggetti destinatari dell'agevolazione, vale a dire le persone fisiche, mediante la realizzazione dei cd. Piani Individuali di Risparmio (nel seguito: PIR) a lungo termine, nel limite massimo di 150.000 euro in almeno 5 anni([24]) pure mediante l'iscrizione ad un ente o cassa previdenziale "privatizzato"([25]) o ad un fondo pensione([26]).

Per le casse privatizzate e i fondi pensione([27]) gli investimenti qualificati, agevolabili per una quota massima del 5% del patrimonio gestito per conto degli iscritti, sono individuati dal comma 89 dell'art. 1 della legge n. 232 cit. e consistono nella partecipazione nel capitale di rischio ("*equity*") delle imprese aventi un radicamento in Italia, sia direttamente sia tramite quote o azioni di OICR. In alternativa e/o in

[24] La disciplina dei PIR è stata esaminata dal Consorzio SRF nella circolare n. 3 del 2017, cui si rinvia.

[25] Si tratta, in particolare, degli enti e delle casse di previdenza obbligatoria "privatizzati", di cui ai Decreti Legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996. Ai fini tributari, gli enti e le casse in questione hanno lo *status* di "ente non commerciale" e, in quanto tali, sono soggetti alle disposizioni contenute sia nel TUIR sia in altre discipline speciali in tema di "rendite finanziarie", in particolare in quelle recate dal D.Lgs. n. 461 del 1997, agli articoli 5, 6 e 7 (regimi "dichiarativo", "amministrato" e "gestito"). Per gli enti e le casse di previdenza i redditi di capitale e i redditi diversi sono ordinariamente imponibili, secondo il criterio di cassa, mediante ritenuta d'imposta o imposta sostitutiva con l'ordinaria aliquota del 26% (ridotta al 12,5% per le rendite finanziarie relative ad investimenti in titoli di Stato e titoli equiparati). Una rilevante eccezione è prevista per gli utili distribuiti derivanti da partecipazione in società nazionali od estere, che non sono mai da assoggettare a ritenuta ma, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 1, lett. q), del D.Lgs. n. 344 del 2003, concorrono alla formazione del reddito complessivo IRES (la cui aliquota ordinaria è, dal 2017, del 24%), in misura prima ridotta (al 77,74%, per effetto del comma 655 dell'articolo unico della L. n. 190 del 2014 rispetto al 5% previsto in origine) e poi al 100%, per effetto del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 maggio 2017, e comunque in misura integrale del 100% se gli utili provengono da partecipazioni in società, residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (c.d. *black listed*), salva disapplicazione della maggiorazione della percentuale di imponibilità se è realizzata la condizione di esonero di cui alla lett. b) del comma 5 dell'art. 167 TUIR.

[26] Di cui al D.Lgs. n. 252 del 2005. L'articolo 17 del predetto decreto prevede la tassazione dei redditi secondo il criterio della maturazione - tipico delle gestioni patrimoniali, individuali e, fino alla prima metà del 2011, collettive -. Più in particolare, per base imponibile si assume il "risultato della gestione" che, per i fondi "a contribuzione definita", rappresenta l'incremento della prestazione patrimoniale che, al verificarsi dei presupposti, sarà da erogare all'iscritto (in tutto o in parte direttamente e, in via residuale, come premio per un contratto di rendita vitalizia immediata) mentre per quelli a "prestazione definita" rappresenta l'incremento del valore attuale della rendita che verrà erogata all'iscritto.

[27] A differenza di quanto accade per gli enti e casse di previdenza "obbligatori", per i fondi pensione non si verifica la doppia imposizione sulle prestazioni previdenziali erogate: l'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 252 del 2005 prevede infatti che "*le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta*". Peraltro, il comma 94 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 afferma che i redditi esentati dal prelievo nella fase di accumulo "*ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche erogate … incrementano la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta*".

aggiunta, ma sempre nel limite complessivo del 5%, casse e fondi possono investire il patrimonio nei PIR approntati per le persone fisiche.

Per le persone fisiche che aprano il PIR, invece, gli investimenti qualificati sono individuati dal comma 102 della L. n. 232 cit. e comprendono anche gli strumenti finanziari di "debito" delle predette imprese, e possono essere detenuti tanto direttamente quanto attraverso la partecipazione in OICR, oppure mediante contratti assicurativi.

La Legge con i commi 73 e 80 amplia l'ambito degli investimenti agevolabili.

Per gli enti e casse di previdenza e per i fondi pensione – ma non per le persone fisiche - il comma 73 aggiunge al comma 89 della legge di bilancio 2017 la lett. b-*bis*), per cui, dal 1°gennaio 2018 sono investimenti qualificati anche "*quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati erogati od originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali gestite da società iscritte nell'albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia di cui all'art. 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, da istituti di pagamento rientranti nel campo di applicazione dell'art. 114 del medesimo D.Lgs. n. 385 del 1993 o da soggetti vigilati operanti nel territorio italiano in quanto autorizzati in altri Stati dell'UE*".

La disposizione non si presta ad agevoli commenti data la scarsa chiarezza della sua formulazione e la mancanza di una relazione illustrativa. Non si comprende, infatti, a cosa è riferito il termine "cartolarizzati" dal momento che l'investimento "qualificato" parrebbe essere quello nelle quote del "fondo (comune) di credito", che ha acquistato o direttamente erogato i crediti, e se la disposizione richieda che i crediti posseduti dal fondo (comune) debbano essere esclusivamente quelli "erogati od originati" da piattaforme di *crowdfunding* oppure tale requisito non si applichi ai (soli) crediti erogati direttamente dal fondo.

La seconda disposizione di modifica riguarda la disciplina dei PIR posti in essere da persone fisiche. Con il comma 80 viene, infatti, rimosso il divieto di impiegare le risorse in strumenti finanziari stipulati o emessi da imprese "*che svolgono attività … immobiliare*", previsto dal comma 102 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016. Viene,

dunque, eliminata una discriminazione a danno di un settore economico il cui perimetro applicativo era, peraltro, incerto data la diversità dei criteri con i quali un'impresa può qualificarsi "immobiliare".

Cordiali saluti.

Il Condirettore

Nicola Manuti

NM/GDA/ap/circolare_2018_02_partecipazioni qualificate